

Autorità locale	Numero assegnato dall'autorità	<b>COMUNICAZIONE di CESSIONE FABBRICATO</b>
-----------------	--------------------------------	---

**CESSIONE DI FABBRICATO** (Uso esclusivo per un periodo superiore al mese)  
(Art. 12 D.L. 21.03:1978, n. 59 convertito con modificazioni in L. 18.05.1978 n. 191)

**DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'** per Cittadini Extracomunitari  
(Art.7 D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche)

**CEDENTE:** *Il sottoscritto/la sottoscritta*

--	--

Cognome

Nome

--	--	--

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia o Nazione Estera di nascita

--	--

Residenza <sup>(1)</sup>

Recapito telefonico

Dichiara che in data <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ ha ceduto in <sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

per uso <sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_

al **CESSIONARIO:** Sig.

--	--

Cognome

Nome

--	--	--

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia o Nazione Estera di nascita

--	--	--

Cittadinanza

Residenza <sup>(1)</sup>

Recapito telefonico

--	--	--

Tipo di documento

Numero del documento

Data di rilascio

--

Autorità che ha rilasciato il documento

***Il fabbricato sottoindicato, già adibito a <sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_ sito in:***

--	--

Comune

Provincia

--	--	--

Via/piazza

Numero civico

C.A.P.

--	--	--	--	--	--

Piano

Scala

Interno

Vani

Accessori

Ingressi

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Il Dichiarante

(1) Comune, Provincia, via o piazza, numero civico.- (2) Data dell'atto di cessione.- (3) Affitto, vendita, ospitalità ecc.- (4) Abitazione, negozio, ufficio, ecc.- (5) Data della comunicazione

## **CESSIONE DI FABBRICATO**

**Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191**

**1)**-Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

**A)**-La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P. S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

**B)**-Le comunicazioni debbono avvenire entro **48 ore** dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro **48 ore** dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

**C)**-Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

**D)**- La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'**

**Art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche del 30.07.2002 n. 189**

**1)**-Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro **48 ore**, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

**2)**-La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo il quale la comunicazione è dovuta.

---

### **ALLEGATI**

#### **Comunicazioni cessioni fabbricato**

**DICHIARANTE:** COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

**CESSIONARIO:** COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

---

#### **Dichiarazione ospitalità straniero o apolide**

**DICHIARANTE:** se Extracomunitario COPIA del PERMESSO DI SOGGIORNO  
se comunitario: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

**CESSIONARIO:** COPIA DI DOCUMENTO CHE NE ATTESTI LA REGOLARE PERMANENZA SU SUOLO ITALIANO ovvero:

- PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità
- **in caso di PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO:** è necessario allegare il permesso di soggiorno scaduto **e copia della ricevuta assicurata relative all'inoltro di richiesta rinnovo o ricevuta del Ministero dell'Interno qualora sia in corso la pratica di sanatoria**
- **SE APPENA ENTRATO IN ITALIA:** copia del PASSAPORTO – pagina in cui sono presenti la foto ed i dati anagrafici e pagina con VISTO d'INGRESSO

Indirizzi mail per invio comunicazione di cessione fabbricato /Ospitalità :

e-mail: [poliziamunicipale@comune.cento.fe.it](mailto:poliziamunicipale@comune.cento.fe.it) - PEC: [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it)